

Prefettura - UTG di L'Aquila  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale dell'Abruzzo

---

Agenzia Segretari - AB

gascp\_aa

n. 356/15 P,

del 1/8/2012

**IL PREFETTO**

**CONSIDERATO** che i Comuni di Luco dei Marsi (AQ), Capistrello (AQ) e Ortona dei Marsi (AQ) sede con popolazione complessiva da 10.001 a 65.000 abitanti (classe II), gestiscono in forma associata il servizio di segreteria comunale;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 15 del 7/6/2012 del Comune di Luco dei Marsi con la quale è stato disposto lo scioglimento, per recesso unilaterale, della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale con i Comuni di Capistrello e Ortona dei Marsi;

**CONSIDERATO** che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 8, commi 1 e 2, della convenzione sottoscritta, la stessa può essere sciolta ".... In qualunque momento con atto consensuale ovvero unilaterale mediante deliberazione consiliare adottata da uno o più amministrazioni comunali contraenti. La delibera consiliare di scioglimento della convenzione prevede un congruo termine di preavviso, in assenza del quale si intende che, in ogni caso, gli effetti della decisione abbiano efficacia non prima di 15 giorni dalla sua pubblicazione ...";

**CONSIDERATO** che il Comune di Luco dei Marsi ha pubblicato la predetta deliberazione n. 15 del 7/6/2012 il 19/6/2012 e, pertanto, il termine di cui all'art. 8 sopra citato scade il 4/7/2012;

**CONSIDERATO** che il Comune di Luco dei Marsi ha notificato la volontà di recesso dalla convenzione al Comune di Capistrello in data 21/06/2012 ed al Comune di Ortona dei Marsi in data 25/6/2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 270 del 6/9/2001 con la quale il CDA dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Com.li e Prov.li ha stabilito che, nei casi di scioglimento di convenzione, il provvedimento del CDA Nazionale o dei competenti CDA Regionali sia da considerare costitutivo dello scioglimento stesso;

**CONSIDERATO** che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

Prefettura - UTG di L'Aquila  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale dell'Abruzzo

---

**VISTO** l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

**VISTA** la nota del Ministro dell'Interno - Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono stati invitati ad assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

**CONSIDERATO** che, a seguito dello scioglimento della convenzione, i Comuni di Luco dei Marsi, con popolazione pari a 6.023 abitanti, ed il Comune di Capistrello, con popolazione pari a 5.383 abitanti, tornano ad essere sedi di segreteria di classe III, mentre il Comune di Ortona dei Marsi, con popolazione pari a 621 abitanti, torna ad essere sede di segreteria di classe IV;

**CONSIDERATO** che l'attuale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni medesimi, sede con popolazione complessiva compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, è il dott. Gian Luigi Zanatta, fascia B;

**VISTO** il punto 2b della deliberazione n. 150 del 15/7/1999 del CDA Nazionale dell'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, nel quale è stabilito che nei casi di scioglimento della convenzione i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato;

**VISTA** la nota n. 3418 del 20/7/2012, sottoscritta in data 20/7/2012, dai Sindaci di Luco dei Marsi, Capistrello e Ortona dei Marsi, con il quale si stabilisce la permanenza del dott. Zanatta Gian Luigi presso la sede di segreteria del Comune di Capistrello;

**VISTA** l'accettazione sottoscritta dal dott. Zanatta Gian Luigi;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti suindicati risultano conformi a quanto stabilito dal CDA Nazionale con deliberazione n. 150 del 15/7/1999;

**DISPONE**

Con effetto immediato


- 1) Di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria comunale convenzionata di classe II dei Comuni di Luco dei Marsi, Capistrello e Ortona dei Marsi (AQ);

Prefettura - UTG di L'Aquila  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale dell'Abruzzo

---

- 2) di dare atto che le sedi di segreteria dei Comuni di Luco dei Marsi e Capistrello tornano ad essere sedi di segreteria con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti (classe III) mentre il Comune di Ortona dei Marsi torna ad essere sede di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (classe IV);
- 3) di prendere atto che il dott. Gian Luigi Zanatta, fascia B, resta titolare della sola sede del Comune di Capistrello (AQ).

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO  
(R. Pezzoli)



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LUCO DEI MARSII -fax n. 0863 529116  
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAPISTRELLO - fax n. 0863 530445  
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ORTONA DEI MARSII - fax n. 0863 87134

